

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 754/2014 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2014****relativo al diniego di autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) come additivi per mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per la valutazione dei prodotti utilizzati nell'Unione come additivi per l'insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e il *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044), in precedenza *Lactococcus lactis* (NCIMB 30044), sono stati inseriti nel registro degli additivi per mangimi come additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei suoi pareri del 6 marzo 2014 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e il *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) sono resistenti alla tetraciclina, un antibiotico utilizzato nella medicina umana e veterinaria.
- (5) Le informazioni disponibili non permettono di escludere il rischio che il *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e il *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) possano trasmettere ad altri microrganismi la resistenza a tale antibiotico. Non è stato quindi stabilito che il *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e il *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044), quando vengono utilizzati come additivi per mangimi alle condizioni proposte, non abbiano effetti nocivi per la salute umana e animale o per l'ambiente.
- (6) Non sono pertanto soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno negare l'autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) come additivi per mangimi.
- (7) Dato che l'ulteriore impiego del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) come additivi per mangimi può comportare un rischio per la salute umana e animale, è opportuno ritirare dal mercato tali additivi per mangimi quanto prima possibile. Per motivi pratici è tuttavia necessario concedere alle parti interessate un periodo di tempo in cui possono utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, gli insilati prodotti con tali additivi per mangimi.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2014; 12(3):3609 e EFSA Journal 2014; 12 (3): 3610.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Diniego di autorizzazione

L'autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) come additivi per l'alimentazione animale è negata.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le scorte esistenti di *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e di *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) e delle premiscele che li contengono sono ritirate dal mercato quanto prima possibile e comunque entro il 30 settembre 2014.
2. Gli insilati prodotti prima del 1° agosto 2014 con il *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e il *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) o con le premiscele che li contengono possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
